

PROVINCIA DI GROSSETO



STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi fondamentali

1. La Provincia di Grosseto ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione e si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.
2. La Provincia promuove e sostiene il conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della democrazia e della libertà. Identifica nella persona umana, senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, economiche e sociali, il centro dei valori fondamentali della propria azione politica e amministrativa.
3. La Provincia è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge
4. La Provincia rappresenta, cura gli interessi, garantisce i diritti, promuove e coordina lo sviluppo della propria comunità tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico, in un sistema di sviluppo sostenibile
5. La Provincia ispira la propria organizzazione e la propria attività amministrativa ai principi di imparzialità, efficienza ed efficacia, individuando anche nell'informazione e nella comunicazione strumenti essenziali per assicurare e promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
6. La Provincia assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organi collegiali.

Articolo 2 - Territorio

1. La Provincia di Grosseto è costituita dalle comunità delle popolazioni e dai territori dei comuni compresi nella Provincia medesima.
2. Gli organi provinciali hanno sede nella città Capoluogo di Grosseto, ove, di norma, si riuniscono, salvo diverse esigenze specificamente motivate.

Articolo 3 - Stemma e gonfalone

1. La Provincia ha uno stemma ed un gonfalone, di cui fa uso nelle manifestazioni d'interesse locale e nazionale per esprimere la partecipazione della comunità rappresentata. Lo stemma è descritto e raffigurato nell'allegato allo Statuto

Articolo 4 - Funzioni

1. La Provincia esercita le funzioni amministrative proprie o comunque conferite, ispirandosi al principio di sussidiarietà, favorendo la crescita e la capacità di risposta ai bisogni senza sovrapporsi alle attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro forme organizzate, nella convinzione che ogni azione di supporto e crescita del mercato dei servizi è un moltiplicatore per lo sviluppo dell'intero sistema economico.

2. La Provincia favorisce le politiche dell'occupazione giovanile, valorizza le libere forme associative, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato ed alle forme di cooperazione sociale.

Articolo 5 - Programmazione economico - sociale e territoriale

1. La Provincia realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, la Provincia provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati e delle organizzazioni professionali e di categoria, nonché delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 6 - Procedimenti amministrativi e Cooperazione

1. La Provincia si adegua nello svolgimento dei procedimenti amministrativi ai principi di trasparenza e snellimento, nonché alle altre disposizioni finalizzate a favorire la partecipazione al procedimento dei soggetti pubblici o privati portatori d'interessi giuridicamente rilevanti.

2. La Provincia, nel rispetto della autonomia dei singoli enti locali, impronta la propria attività ai principi della cooperazione e della collaborazione fra gli enti stessi, avvalendosi delle forme associative previste dalla legge e favorendo il concerto e le intese tra gli enti cointeressati.

3. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'Amministrazione potrà ricorrere alla conferenza dei servizi ogni qual volta ciò sia ritenuto utile per accelerare l'iter del procedimento.

4. Salva l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge, negli Accordi di Programma e nelle Conferenze dei Servizi la Provincia è rappresentata dal Presidente o da suo incaricato.

Articolo 7 - Servizi pubblici

La Provincia gestisce i pubblici servizi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 8 - Pubblicità delle spese elettorali

1. I delegati dei gruppi di candidati alle elezioni del Consiglio provinciale e dei candidati alla elezione del Presidente della Provincia devono produrre, unitamente alle candidature, una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale, con indicazione delle presumibili fonti di finanziamento.

2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle entrate e delle spese entro novanta giorni dalla data delle elezioni.

3. La dichiarazione e il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo di trenta giorni.

Titolo II

L'ordinamento istituzionale della Provincia

Capo I

I Consiglieri Provinciali

Articolo 9 - Il Consigliere provinciale

1. Ciascun Consigliere provinciale rappresenta l'intera Provincia senza vincolo di mandato.

2. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge; ogni Consigliere potrà richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

3. Per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo, organo equiparato a tutti gli effetti di legge alle Commissioni consiliari permanenti, ai Consiglieri competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente per le Commissioni stesse. Tali benefici si estendono ai componenti della Commissione Pari Opportunità per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa.

Articolo 10 - Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado. Le medesime disposizioni si applicano ai componenti della Giunta Provinciale. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni, in materia di dovere di astensione, previste dalle leggi vigenti.

Articolo 11 - Decadenza dalla carica di Consigliere provinciale

1. Il Consigliere provinciale decade dalla carica se, senza giusto motivo, non partecipa a tre sedute consiliari consecutive .

2. Il procedimento di decadenza è attivato dal Presidente del Consiglio Provinciale, su iniziativa motivata di ciascun Consigliere.

3. Il Consiglio Provinciale, previa contestazione scritta degli addebiti, ai quali il Consigliere ha il diritto di controdedurre entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, si pronuncia sulla decadenza a maggioranza assoluta dei componenti, a scrutinio segreto e in seduta segreta.

Articolo 12 - Poteri del Consigliere provinciale

1. Il Consigliere provinciale esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio provinciale e può formulare interpellanze, interrogazioni e mozioni, secondo modalità disciplinate dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale.

2. Ciascun Consigliere provinciale ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e delle aziende ed enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 13 - Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere e la relativa surroga sono disciplinate dalla legge.

Articolo 14 - Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere più anziano di età.

Articolo 15 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze globali dei gruppi e la loro consistenza numerica.
3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal regolamento.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale. Alle riunioni della Conferenza partecipa di diritto il Presidente della Provincia o suo delegato

Articolo 16 - Il Consiglio Provinciale - Poteri

1. Il Consiglio provinciale è l'organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività provinciale, determina l'indirizzo politico - amministrativo della Provincia e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 17 - Sede delle adunanze del Consiglio provinciale

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede provinciale, in apposita sala civica.
2. Il Presidente del Consiglio provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede provinciale, quando ciò sia reso necessario da particolari e motivate esigenze.

Articolo 18 - Prima adunanza del Consiglio Provinciale

1. La prima adunanza del Consiglio Provinciale è convocata e tenuta entro i termini previsti dalla legge; l'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta.
2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia e presieduta dal Consigliere Anziano sino alla nomina del Presidente del Consiglio. Essa concerne la convalida degli eletti, il Giuramento del Presidente della Provincia, l'elezione del Presidente del Consiglio, la comunicazione dei componenti della Giunta e l'approvazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Articolo 19 - Il Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio provvede all'elezione del proprio Presidente con votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo due votazioni, da tenersi in distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale
 - stabilisce l'ordine del giorno, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio, facendone osservare il regolamento;
 - rappresenta il Consiglio Provinciale ed ispira la propria azione all'imparzialità ed alla difesa dei diritti di tutti i consiglieri;
 - assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale;
 - promuove i rapporti del Consiglio con la Giunta, il Collegio dei revisori dei Conti, il Difensore Civico, le aziende, le istituzioni e gli altri organismi ai quali la

Provincia partecipa.

Articolo 20 - Ufficio per il funzionamento del Consiglio Provinciale

1. Salve restando le funzioni di assistenza e di collaborazione che la legge assegna al Segretario Generale, è istituito, nell'ambito della Segreteria Generale, un Ufficio, per il funzionamento del Consiglio Provinciale, dotato di autonomia gestionale per garantire all'organo collegiale i mezzi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie. L'Ufficio opera nel rispetto delle direttive d'indirizzo del Presidente del Consiglio Provinciale, che si avvale della consulenza e delle proposte della Conferenza dei Capigruppo, nonché delle determinazioni gestionali del Dirigente del Servizio.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale si avvale dell'Ufficio anche al fine di assicurare ai Gruppi Consiliari un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale.
3. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale reca la disciplina di dettaglio per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio.

Articolo 21 - Presentazione delle linee programmatiche e loro verifica da parte del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Provinciale, in una riunione successiva a quella della convalida degli eletti e da tenersi entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento, contenente le linee programmatiche, deve pervenire ai capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima della data di convocazione del Consiglio Provinciale.
3. Sul documento il Consiglio Provinciale compie una approfondita valutazione, anche sulla base di eventuali proposte di modifica. Le proposte di più rilevante complessità devono essere depositate per iscritto almeno due giorni prima del giorno fissato con l'atto di convocazione della seduta consiliare.
4. Terminata la discussione e dopo le dichiarazioni di voto si procede alla votazione. Gli eventuali emendamenti e il testo complessivo sono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Provinciale.
5. Il Consiglio Provinciale, subito dopo la votazione o le votazioni di cui al comma precedente, o in qualunque altro momento, su apposita convocazione da parte del suo Presidente, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, stabilisce con quali modalità e tempi verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte della Giunta Provinciale. La verifica non può, comunque, avvenire in tempi inferiori a un anno dalla presentazione delle linee programmatiche e comunque non oltre la metà del mandato.
6. Ai fini dell'eventuale adeguamento delle linee programmatiche il Presidente della Provincia, sentita la Giunta Provinciale e la Conferenza dei Capigruppo, può proporre un piano di adeguamento da presentare al Consiglio Provinciale e da discutere e approvare nei modi fissati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 22 - Principi per la convocazione del Consiglio provinciale

1. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli 18 e 19, il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza.
2. Il Presidente del Consiglio provinciale deve comunque convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni quando ne venga formulata richiesta da un quinto dei Consiglieri o dal Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

3. Il Consiglio può, altresì, essere convocato dal Presidente del Consiglio provinciale, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta provinciale, nel termine e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. Trascorso il termine di venti giorni, di cui ai precedenti commi 2 e 3, senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, rispettivamente dal Consigliere anziano, dal Presidente della Provincia, oppure, per conto della Giunta, dal più anziano di età tra gli Assessori.
5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo da parte del Presidente del Consiglio provinciale o su richiesta dei medesimi organi o componenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, con un preavviso da far pervenire al domicilio dei Consiglieri o alla loro residenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso ogni deliberazione, iscritta all'ordine del giorno, può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Anche nel caso in cui gli organi o i componenti, di cui ai precedenti commi 2 e 3, richiedano al Presidente del Consiglio provinciale la convocazione d'urgenza dell'assemblea e quest'ultimo non provveda entro il termine di giorni cinque dalla richiesta o entro il minor termine congruamente motivato con la richiesta stessa, provvederanno alla convocazione gli organi o i componenti indicati al precedente comma 4.
7. Nei casi di assenza o di impedimento non permanente del Presidente del Consiglio provinciale la presidenza del Consiglio stesso e la direzione dei relativi lavori competono al Consigliere anziano e, anche in assenza o in caso di impedimento di quest'ultimo, al Consigliere più anziano di età tra quelli presenti.
8. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente del Consiglio provinciale il Consiglio stesso provvede alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio provinciale nei modi di cui al precedente articolo 19, salvo restando, previamente, l'esercizio del potere di surrogazione nella carica di consigliere, ove necessario.
9. All'inizio di ogni seduta è data facoltà, per un termine massimo di trenta minuti, ai Consiglieri di porre domande al Presidente dell'Amministrazione provinciale, ai componenti della Giunta o allo stesso Presidente del Consiglio provinciale su questioni di attualità attinenti alle attribuzioni della Provincia.

Articolo 23 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza; nel caso di convocazione d'urgenza, il deposito dovrà avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 24 - Invio dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e fatto pervenire al domicilio dei Consiglieri o alla loro residenza almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di sedute d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 25 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni è disciplinato dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Articolo 26 - Pubblicità delle sedute e delle votazioni

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Il Consiglio delibera in seduta segreta ed a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.
2. Il verbale della seduta viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale. In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, il verbale è sottoscritto da un consigliere designato dal Presidente del Consiglio.

Articolo 27 - Delle votazioni e deliberazioni – Principi

1. Il regolamento disciplina le modalità di votazione nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto e delle speciali disposizioni di legge.

Articolo 28 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio provinciale si articola in Commissioni consiliari permanenti, con funzioni consultive e propositive, e costituite con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta provinciale notizie, informazioni, dati e di disporre audizioni di terzi, anche ai fini di vigilanza sulle deliberazioni consiliari, sulla gestione del bilancio e del patrimonio provinciale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio, salvo le diverse disposizioni di legge.
3. Per la loro attività le Commissioni hanno diritto di accesso agli atti e possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni di amministratori, dirigenti e funzionari. Delle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti deve essere data comunicazione ai Capigruppo consiliari, che potranno parteciparvi senza diritto di voto.
4. Il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio provinciale e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti senza diritto di voto.
5. Alle Commissioni consiliari permanenti non sono attribuiti poteri di amministrazione attiva e decisionali.
6. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni di cui ai commi precedenti, il numero dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la nomina del Presidente delle singole Commissioni.

Articolo 29 - Commissione “Affari istituzionali, controllo e garanzia”

1. È istituita la commissione consiliare permanente “Affari istituzionali, controllo e garanzia”, la cui presidenza spetta alle minoranze.
2. Alla Commissione sono attribuite funzioni consultive e propositive in materia di revisione dello Statuto e dei Regolamenti provinciali di rilevanza istituzionale, nonché funzioni di garanzia in materia di:
 - rispetto ed attuazione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - dichiarazione di decadenza dei Consiglieri provinciali;
 - istituti di partecipazione e di accesso agli atti;
 - concreto esercizio da parte dei Consiglieri provinciali di competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. La Commissione coadiuva, altresì, il Consiglio Provinciale nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Svolge, inoltre, compiti di commissione di indagine sull'attività della Provincia, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale disciplina la composizione e l'attività della Commissione.

Articolo 30 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio provinciale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio provinciale.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III

La Giunta Provinciale

Articolo 31 - Presidenza e composizione della Giunta Provinciale

1. La Giunta Provinciale si compone del Presidente della Provincia, che la presiede, e di un numero di Assessori non superiore ad otto, ai quali il Presidente stesso conferisce le deleghe ai sensi dell'articolo 37 del presente Statuto.

Articolo 32 - Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Presidente della Provincia provvede alla nomina di un nuovo Assessore e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa.

Articolo 33 - Ineleggibilità, inammissibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia, di inammissibilità della nomina ad Assessore, nonché quelle di incompatibilità alla carica di Presidente della Provincia e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Articolo 34 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio a termini di legge. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un ommisario.
4. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina in ogni caso, a termini di legge, la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale.

Articolo 35 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio provinciale contrario a una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata ne conseguono gli effetti di legge.

Articolo 36 - Decadenza dalla carica di Presidente della Provincia e di Assessore

1. Il Presidente della Provincia e i singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

2. Salvo quanto previsto dalla legge e salvi in particolare i casi in cui la decadenza opera "ipso iure" la medesima è dichiarata dal Consiglio provinciale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore della Provincia.

3. La deliberazione che dichiara la decadenza deve essere, nel giorno successivo, depositata presso la Segreteria e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

4. In caso di dichiarazione di decadenza del Presidente della Provincia trova applicazione il disposto dell'articolo 34 del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del presente Statuto.

Articolo 37 - Organizzazione della Giunta e deleghe del Presidente

1. L'attività della Giunta provinciale è collegiale.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta.

3. Il Presidente della Provincia ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni di rilevanza interna ordinate organicamente per gruppi di materie.

4. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 34, nei casi di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore presente più anziano di età.

6. Il Presidente può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 38 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che dirige e coordina l'attività della Giunta medesima e assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegialità delle decisioni della stessa.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei votanti, salve le diverse disposizioni di legge.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente della Provincia o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa, fermi comunque restando i limiti posti dalla legge alla pubblicità delle sedute.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto

espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta provinciale.

6. Il Segretario della Provincia partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione delle deliberazioni adottate. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della Provincia, o da chi, in sua vece, ha presieduto la seduta, e dal Segretario, che cura, altresì, la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

Articolo 39 - Relazione annuale della Giunta

1. La Giunta comunica annualmente al Consiglio provinciale una relazione annuale concernente la propria attività, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

Capo IV

Il Presidente della Provincia

Articolo 40 - Distintivo del Presidente della Provincia

1. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della propria Provincia da portare a tracolla.

Articolo 41 - Funzioni

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio provinciale, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Il Presidente rappresenta la Provincia, convoca e presiede la Giunta, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal proprio Consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

4. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Salvo diversa disposizione di legge e nei limiti e nel rispetto dell'autonomia pubblica e privata, i rappresentanti di cui al primo comma non restano in carica oltre la scadenza del mandato del Presidente della Provincia e scadono comunque con la cessazione della carica dello stesso. Trova applicazione la proroga dei poteri fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

5. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Presidente può revocare gli incarichi dirigenziali, applicando i principi del giusto procedimento e del contraddittorio, in caso di inosservanza delle direttive impartite dal medesimo, dalla Giunta o dall'Assessore di riferimento, oppure in caso di mancato raggiungimento, imputabile al Dirigente, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

6. Il Presidente della Provincia attribuisce e definisce, con provvedimenti di sua competenza, gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

7. Spetta altresì al Presidente l'adozione delle ordinanze amministrative che la legge rimette alla sua competenza.

Articolo 42 - Deleghe a Consiglieri provinciali

1. Il Presidente, per obiettivi specificamente definiti o progetti che abbiano una durata inferiore a quella del mandato amministrativo, può conferire delega con rilevanza interna ad un Consigliere provinciale. Il delegato è comunque tenuto a riferire e a raccordarsi con il Presidente e con l'Assessore competente.

Titolo III **Il diritto d'accesso e d'informazione.** **Il difensore Civico.**

Capo I **Diritto d'accesso e d'informazione**

Articolo 43 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Articolo 44 - Segreto d'ufficio

1. I soggetti che hanno un rapporto di impiego o di servizio con la Provincia devono mantenere il segreto d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 45 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Provincia o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Provinciale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività della Provincia e degli enti ed aziende dipendenti. L'organizzazione di tale ufficio è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Con riferimento al diritto di accesso restano salve le norme di legge che pongono limiti al diritto stesso.

Capo II **Il Difensore Civico**

Articolo 46 - Istituzione

1. E' istituito presso la Provincia il "Difensore Civico" a garanzia dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme vigenti.

Articolo 47 - Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ai fini della elezione viene istituito e conservato presso la Segreteria Generale un "Albo dei designati all'elezione del Difensore Civico", ove vengono iscritti quei cittadini che, in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità di cui ai successivi commi del presente articolo, vengono all'uopo designati, con il loro consenso da manifestare in forma scritta con documento allegato alla designazione, dalle associazioni e dagli organismi portatori di interessi diffusi e collettivi. L'iscrizione all'Albo ha carattere permanente, salve restando le facoltà di rinuncia o di revoca della designazione da parte degli iscritti o da parte delle associazioni, dei comitati e degli organismi portatori di interessi diffusi e collettivi che hanno effettuato la specifica designazione. La rinuncia e la revoca devono essere comunicate per iscritto alla Amministrazione provinciale e, a seguito della comunicazione, la Segreteria Generale provvederà tempestivamente alla cancellazione dall'Albo. La cancellazione avverrà parimenti, da parte della Segreteria Generale, quando sopravvengano comprovate cause di ineleggibilità o di incompatibilità. L'iscritto dovrà comunicare all'Amministrazione provinciale il sopravvenire delle suddette cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il Consiglio provinciale provvede all'elezione del Difensore Civico tra i soggetti iscritti al suddetto Albo. La votazione avviene per schede segrete. Nell'ipotesi in cui non vi siano iscritti all'Albo di cui al presente comma, il Consiglio provinciale provvede comunque all'elezione del difensore civico nelle forme e sul presupposto dei requisiti richiesti dal presente Statuto.

2. Il Difensore Civico deve possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere provinciale e, ai fini dell'iscrizione all'Albo, deve essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio, tenendo conto delle sole equipollenze costituite ad ogni effetto di legge. Durante il periodo di preposizione alla carica di Difensore Civico, l'Amministrazione provinciale non potrà conferire allo stesso alcun incarico di collaborazione interna od esterna. Gli atti di incarico eventualmente conferiti in contrasto con tale divieto sono nulli.

3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esistenza di qualunque rapporto di servizio o professionale con l'Amministrazione provinciale e con altri enti pubblici o altri organismi pubblici o enti comunque strumentali o ausiliari della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, nonché con cariche all'interno di partiti politici e comunque con ogni carica elettiva pubblica. L'interessato può far cessare la causa d'incompatibilità entro il termine di otto giorni dalla elezione o di venti giorni dalla contestazione con cui è stato attivato il procedimento di decadenza.

Articolo 48 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto e ne è ammessa l'immediata conferma una sola volta con le medesime modalità di votazione della prima elezione.

2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, con la sola eccezione della decadenza per sopraggiunte cause di incompatibilità.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi violazioni di legge e/o dei doveri d'ufficio inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 49 - Funzioni

1. A richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione provinciale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo segua regolarmente il suo corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti.

Articolo 50 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse a un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione provinciale o gli enti ed aziende da essa dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può contattare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio e salvo che non sia altrimenti determinato, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia all'interessato e, per conoscenza, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale, al Segretario Generale e al Direttore Generale, se nominato.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione provinciale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Presidente della Provincia i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Articolo 51 - Relazione al Consiglio Provinciale

1. Il Difensore Civico rimette al Consiglio provinciale e al nucleo di valutazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio adotta le determinazioni ritenute opportune e rende pubblica la relazione.

Articolo 52 - Mezzi del Difensore Civico, indennità e rimborsi spese

1. La Giunta provinciale stabilisce con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i criteri di assegnazione del personale al Difensore Civico. Con apposita deliberazione la Giunta provinciale individua la sede del Difensore Civico.
2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.
4. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione pari al cinquanta per cento (50%) dell'indennità spettante al Presidente della Provincia. Spetta altresì al Difensore Civico l'eventuale indennità di missione e rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita, dalla vigente legislazione, per i Dirigenti provinciali.

Titolo IV

L'Ordinamento Amministrativo della Provincia

Capo I

L'Amministrazione Provinciale

Articolo 53 - Principi e criteri direttivi

1. La Provincia assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le linee fondamentali per l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione, per il conferimento della direzione e della responsabilità delle strutture organizzative, nonché i criteri per la gestione delle risorse umane e la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
3. Il regolamento deve assicurare la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.

Art. 54 - Personale

1. I dipendenti della Provincia sono al servizio esclusivo della collettività.
2. La Provincia riconosce l'importanza della formazione professionale e dell'aggiornamento dei propri dipendenti e ne favorisce lo sviluppo.
3. La Provincia favorisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, promuovendo forme di consultazione sulle scelte fondamentali e sull'organizzazione dell'Ente; garantisce altresì l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

Articolo 55 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, il regolamento si attiene ai principi e alle disposizioni di legge.

Articolo 56 - Il Segretario Generale della Provincia

1. Lo stato giuridico, le attribuzioni e le responsabilità del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dagli atti organizzativi dell'Ente.

Articolo 57 - Vice Segretario Generale

1. La Provincia prevede, nel proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Vice Segretario Generale per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento per lo svolgimento dei compiti di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa. Il Dirigente preposto alle funzioni di cui al presente articolo deve possedere il titolo di studio e la capacità professionale idonei per coadiuvare o sostituire il Segretario Generale

Articolo 58 - Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, con le modalità stabilite dalla legge, un Direttore generale.
2. Le funzioni del Direttore Generale sono definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 59 - Dirigenti

1. I Dirigenti, nell'esercizio delle loro funzioni, si attengono agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri fissati dagli organi di governo dell'Ente; nell'ambito delle proprie attribuzioni sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi politici e rispondono dei risultati dell'attività di gestione.
2. L'individuazione delle strutture organizzative, degli incarichi di funzioni dirigenziali, nonché delle relative competenze, è disposta mediante il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che si uniforma al principio di distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo e gestione amministrativa.
3. Le competenze dei Dirigenti sono stabilite dalla legge, dai regolamenti dell'Ente e dai provvedimenti del Presidente della Provincia.
4. I provvedimenti dei Dirigenti sono definitivi e sono denominati "determinazioni".
5. Al fine di consentire il coordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente è istituito il Comitato di direzione; i compiti e le modalità di funzionamento sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 60 - Presidenza delle commissioni di gara e di concorso

1. I criteri e le modalità per il conferimento della presidenza delle commissioni di gara e di concorso sono disciplinati dal regolamento. La presidenza delle commissioni di concorso dovrà comunque avvenire nel rispetto del principio che i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Articolo 61 - Azione di responsabilità - Rinvio

1. Il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale, il Direttore Generale, ove nominato, i Dirigenti, i titolari e i dipendenti degli uffici tecnici e amministrativi sono direttamente responsabili, secondo le vigenti leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione delle situazioni giuridicamente rilevanti dei terzi e della pubblica amministrazione. Analoghe responsabilità gravano sui titolari degli organi politici secondo i principi e le norme vigenti.
2. Ai titolari degli organi e degli uffici, di cui al precedente comma 1, si applicano, in particolare, le norme sulla responsabilità amministrativa previste dalla legge.

Articolo 62 - Nucleo di valutazione

1. Le prestazioni e i risultati conseguiti nella gestione amministrativa sono valutati da un Nucleo di valutazione; la composizione e il funzionamento del Nucleo sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
2. La responsabilità dirigenziale viene accertata sulla base del giusto procedimento e con le garanzie previste dalle norme in materia di pubblico impiego e della disciplina del contratto collettivo di lavoro.

Articolo 63 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione. Collaborazioni esterne

1. La Provincia, sia per la copertura di posti in dotazione organica sia al di fuori di essa, può stipulare contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, con le modalità, limiti e criteri disciplinati dal Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 64 - Uffici di Presidenza e di Giunta

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.

Capo II Pubblici Servizi

Articolo 65 - Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 66 - Gestione dei servizi pubblici

1. Spetta al Consiglio provinciale deliberare l'assunzione dei pubblici servizi, da esercitarsi nelle forme di legge.

Articolo 67 - Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di aziende speciali e di istituzioni.

2. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio che si ispirano a competenza, esperienza e professionalità documentate.

3. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato nei modi di legge.

4. Il funzionamento, l'ordinamento, i rapporti finanziari e i poteri di controllo degli organi della Provincia sulle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 68 - Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, degli enti, aziende e società a partecipazione provinciale sono regolati dalle leggi e dai rispettivi contratti collettivi.

Titolo V Finanza e Contabilità

Articolo 69 - Ordinamento

1. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. La propria capacità impositiva è disciplinata con norme regolamentari nell'ambito e nel rispetto delle predette leggi di coordinamento.

2. La Provincia, nel rispetto delle norme vigenti, adotta il proprio regolamento di contabilità.

3. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio che gestisce in conformità alle

vigenti disposizioni di legge.

Articolo 70 - Contratti

1. Nei contratti e relativi procedimenti ad evidenza pubblica la Provincia si attiene alle vigenti disposizioni di legge, nonché alle procedure previste dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente.
2. Nel rispetto del piano esecutivo di gestione, compete al responsabile del procedimento di spesa l'adozione della determinazione a contrattare.

Titolo VI

Decentramento amministrativo e cooperazione con altri enti

Articolo 71 - Circondari

1. Il Consiglio Provinciale, sentiti i Comuni interessati, può individuare singoli Circondari, determinandone sede, compiti ed organizzazione.
2. La Provincia, con apposito regolamento, attua, mediante l'istituzione dei Circondari, il decentramento territoriale dei servizi dell'Ente e favorisce la partecipazione delle Comunità locali all'azione amministrativa.

Articolo 72 - Conferenza delle Autonomie Locali

1. In attuazione del principio di collaborazione con le autonomie locali per fini di sviluppo sociale, civile ed economico, è istituita la Conferenza delle Autonomie Locali quale organo permanente, con compiti consultivi, propositivi e di coordinamento.
2. Partecipano alla Conferenza i Sindaci dei Comuni della provincia e i Presidenti delle Comunità Montane inserite nel territorio della provincia di Grosseto. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia.
3. Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale può individuare gli atti di programmazione per i quali richiedere il parere della Conferenza delle Autonomie Locali.

Titolo VII

L'attività Normativa

Articolo 73 - Regolamenti

1. La Provincia esercita la potestà regolamentare secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, alle singole Commissioni permanenti nelle materie di rispettiva competenza.
3. I Regolamenti di competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti; le relative deliberazioni non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili. Essi entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di conseguita esecutività.

Titolo VIII

Norme per la partecipazione popolare

Articolo 74 - Partecipazione dei cittadini

1. La Provincia garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini ai fini della migliore tutela degli interessi diffusi e collettivi. A tale scopo valorizza e promuove la

costituzione di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla tutela dei pubblici interessi rientranti nelle finalità istituzionali dell'Amministrazione.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Provincia assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni portatrici di interessi diffusi e collettivi.

3. L'Amministrazione Provinciale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Articolo 75 - Consultazioni

1. Gli organi istituzionali della Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi portatori di interessi diffusi e collettivi, possono disporre, su questioni di competenza dell'Amministrazione che abbiano oggettiva rilevanza, la consultazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali, nelle forme ritenute idonee.

2. Ai risultati delle consultazioni è garantita ampia pubblicità.

Articolo 76 – Istanze, Petizioni e Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi e collettivi e ad esporre comuni necessità.

2. Gli organi e le strutture competenti decidono nel merito entro trenta giorni.

3. Comitati di cittadini o di utenti di pubblici servizi provinciali possono proporre all'Amministrazione l'adozione di una carta dei diritti attinente a specifici ambiti o a specifici servizi erogati dall'Amministrazione o alla cui erogazione essa partecipa.

4. Nei limiti delle competenze e delle risorse finanziarie dell'Ente, il Consiglio provinciale può approvare l'adozione della carta dei diritti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Articolo 77 - Referendum consultivo

1. Fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza provinciale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività di indirizzo degli organi istituzionali provinciali.

2. La Provincia favorisce l'esperimento del referendum consultivo per le finalità previste dalla legge.

3. Il referendum consultivo non è ammesso su atti attinenti a materie tributarie, di bilanci e conti consuntivi, su atti e regolamenti interni, su provvedimenti di nomina di commissioni di gara o di pubblici concorsi, su piante organiche e atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Provincia, delle sue aziende e istituzioni, nonché su atti di nomina, elezione, revoca e decadenza di organi e pubblici dipendenti dell'Amministrazione o delle aziende e istituzioni dipendenti o di rappresentanti della Provincia presso altri enti ed organi ovvero di esperti.

4. La indizione del referendum è fatta quando lo richiedano almeno cinque Consigli comunali.

5. La Commissione per i referendum, composta da esperti scelti secondo modalità indicate dal regolamento, procede al giudizio di ammissibilità e ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, ai Consigli comunali promotori una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.

6. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, la Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Provincia che indice il referendum entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione della Commissione.

Articolo 78 - Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori per le elezioni provinciali e il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito del referendum è favorevole, fermo restando il carattere non vincolante dello stesso, il Presidente della Provincia è tenuto a proporre all'organo competente entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati l'atto sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se l'esito è negativo, l'organo competente ha ugualmente facoltà di provvedere sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Il mancato recepimento degli esiti delle consultazioni referendarie deve comunque essere deliberato o decretato, con adeguate motivazioni, dall'organo competente e, nel caso del Consiglio provinciale, dalla maggioranza dei componenti assegnati alla Provincia.

Articolo 79 - Norme attuative del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite con apposito regolamento.

Titolo IX Revisione dello Statuto

Articolo 80 - Modalità di revisione

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate con le medesime modalità di approvazione.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto è valida solo se accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto sostitutivo del precedente ed è efficace dall'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Titolo X Norme transitorie

Articolo 81 - Prima elezione del Difensore Civico

Ai fini della prima elezione del Difensore Civico restano salve le designazioni già iscritte all'Albo.

Articolo 82 - Quorum strutturali e funzionali – modalità di votazione

Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale e salva diversa e specifica previsione di legge, si applicano le previgenti disposizioni di cui agli articoli da 16 a 23 dello Statuto per la disciplina delle modalità di votazione e determinazione dei quorum strutturali e funzionali in relazione alle diverse tipologie degli atti.

